

ALLEGATO (e)

Ref. Gen. Le
Resp. Le Sezioni f. Frangiamore
Quinba

PEC 106547



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Dirigente

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
TRAPANI

Al Sindaco del Comune di TRAPANI / C.A.B.

All'Organo di revisione del Comune di
TRAPANI

PEC: gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it;
presidenza.consiglio@pec.comune.trapani.it
protocollo@pec.comune.trapani.it

Oggetto: Adunanza 17 OTTOBRE 2018 -
- Trasmissione Deliberazione n. 193/2018/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 193/2018/PRSP adottata dalla
Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana,
nell'adunanza del 17 OTTOBRE 2018.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei
destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo:

sicilia.controllo@cor-teconticert.it

Distinti saluti

Manuela Dagnino



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 17 ottobre 2018, composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Luciano Abbonato	- Consigliere
Ignazio Tozzo	- Consigliere - relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016";

esaminata la relazione predisposta dall'Organo di revisione del Comune di Trapani sul rendiconto 2016, pervenuta a questa Sezione, tramite SIQUEL, e la correlata documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate con nota prot. n. 75362288 del 6 settembre 2018 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 231/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Trapani prot. n. 96852 del 16 ottobre 2018, recante prot. CdC n. 009101 di pari data;

udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo;

uditi per il Comune di Trapani, giusta delega sindacale, il dr. Giuseppe Scalisi, Segretario generale e il dr. Gioacchino Petrusa, Responsabile del 2° Settore.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, in forza del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale

controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è l'esame dei contenuti della relazione sul rendiconto, la cui redazione e trasmissione sono previste, per legge, da parte dell'Organo di revisione dell'ente.

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore, dopo una disamina della relazione pervenuta sul rendiconto 2016 e della delibera consiliare n. 23 del 6 giugno 2018, con cui sono state approvate le misure correttive a seguito della deliberazione di questa Corte n. 223/2017/PRSP, ha formulato una serie di osservazioni, rilevando alcuni profili di criticità.

Al riguardo veniva trasmessa una memoria da parte dell'Ente, con nota prot. n. 96852 del 16 ottobre 2018, contenente deduzioni in ordine alle osservazioni mosse.

Di seguito si espongono i profili di criticità posti a base dell'odierno deferimento:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016 (delibera n. 100 del 13 novembre 2017) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del Tuel.

L'Amministrazione riferisce che il ritardo è stato causato dai tempi necessari per il riaccertamento dei residui e per l'aggiornamento degli inventari, oltre che dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dalla Corte, volti all'attuazione degli adempimenti richiesti dall'armonizzazione contabile.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto rappresentato in memoria, rammenta la perentorietà dei termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili, invitando pertanto il Comune al rispetto in futuro dei tempi previsti dalla legge.

2. in merito ai flussi e risultati di cassa si è registrato:

- in termini di flussi di cassa, un disavanzo di euro 9.192.762,38, di cui euro 3.510.841,29 di parte corrente;
- un fondo cassa complessivo al 31.12.2016 pari a euro 35.775.354,86, di cui euro 24.696.960,31 costituito da somme vincolate;
- la presenza di pignoramenti presso il tesoriere per un ammontare pari ad euro 37.302,44;

- un utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel 2016 pari a euro 2.950.001,61 destinato alla copertura di spese correnti, di cui 1,3 milioni di euro diverse da quelle avente carattere non ripetitivo.

In memoria viene precisato che il disavanzo di parte corrente di € 3.510.841,29 è principalmente dovuto alle riscossioni del servizio idrico, intervenute nell'anno successivo. Infatti, se si considerano anche le riscossioni e i pagamenti in conto residui, il saldo risulta positivo per € 2.914.570,79, come confermato anche dall'ammontare positivo del fondo cassa complessivo, che risulta in crescita rispetto al 31 dicembre 2015 (a fronte di un importo di € 33.297.135,45 il fondo cassa è asceso ad € 35.775.354,86), con una parallela contrazione dell'ammontare delle somme vincolate di circa due milioni di euro, che fa ulteriormente accrescere l'importo di cassa disponibile. Nel corso dell'adunanza, il Segretario generale rappresenta che gli introiti del servizio idrico si sono realizzati nell'anno successivo, in quanto la bollettazione è stata effettuata dopo la lettura dei contatori operata a fine esercizio.

I pignoramenti presso il tesoriere sono stati tutti regolarizzati, con emissione dei relativi ordinativi di pagamento entro il 31 dicembre 2016.

Si espone, altresì, che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2016 si è reso necessario per far fronte a minori entrate correnti, tra cui i trasferimenti statali e regionali, e a maggiori spese, ivi compresi i debiti fuori bilancio insorti, evitando così di intaccare il Fondo rischi.

Alla luce delle deduzioni fornite, che, tra l'altro, delineano un trend favorevole relativamente alle risultanze del fondo cassa complessivo rispetto all'esercizio precedente, può ritenersi parzialmente superato il rilievo mosso, con l'espressa prescrizione di rivedere i processi organizzativi della riscossione connessa al servizio idrico, con una anticipazione della lettura dei contatori e della conseguente bollettazione, in modo da assicurare alle casse comunali nel corso del medesimo esercizio finanziario l'effettivo incasso di gran parte delle somme dovute dagli utenti.

3. con riferimento alle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2016, si rileva la sottostima dei seguenti fondi:

- il Fondo contenzioso presenta accantonamenti nel rendiconto 2016 pari ad euro 125.000, nonostante la consistenza di passività potenziali derivanti da contenzioso passivo, il cui ammontare complessivo ammonta ad euro 3.740.468,23, senza tener conto delle ulteriori osservazioni contenute al successivo punto n.7 relativamente ai debiti fuori bilancio;

- il Fondo perdite societarie (euro 157.810,63), posto che l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio delle cinque società in disavanzo nel 2015 risultava pari ad euro 673.587,00, secondo quanto emerso in sede di controllo sul rendiconto 2015;

- con riferimento al Fondo crediti dubbia esigibilità (euro 86.450.428,55), si evidenzia la mancata indicazione nel prospetto ad esso dedicato del questionario delle singole componenti su cui è stato calcolato il fondo.

L'Ente espone che l'ammontare del contenzioso passivo al 31 dicembre 2016 risulta pari a euro 2.938.000,00, ma si è valutato un grado di rischio di soccombenza limitato, tanto che l'importo accantonato di euro 125.000,00 non è stato utilizzato, in considerazione degli esiti positivi di alcuni contenziosi pendenti.

Per quanto concerne la congruità dell'accantonamento sul Fondo perdite societarie, si rappresenta che la perdita di euro 249.953,00 generata dalla Trapani Servizi spa è stata coperta mediante l'utilizzo di una apposita riserva straordinaria e che la società ha chiuso il bilancio 2016 con un utile di esercizio pari ad euro 668.006,00. Analogamente, il disavanzo di gestione della Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale pari ad euro 44.967,68 è stato ripianato, riducendo l'avanzo degli anni precedenti e, anche in questo caso, il bilancio 2016 ha registrato un avanzo di gestione di euro 24.647,60. Posto che l'art. 1, comma 551, della legge 147/2013 prevede che gli accantonamenti da parte delle pubbliche amministrazioni partecipanti debbano essere effettuati nell'anno successivo in apposito fondo vincolato in misura proporzionale alla quota di partecipazione per un importo pari al risultato negativo delle società, si ritiene corretta la determinazione del fondo accantonato.

Infine, viene allegato alla memoria un prospetto contenente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, verosimilmente non inviato, per mera dimenticanza, da parte del Collegio dei revisori.

Alla luce degli elementi cognitivi forniti e della documentazione prodotta, il Collegio valuta accoglibili le argomentazioni addotte, invitando, tuttavia, a continuare ad operare un costante monitoraggio sia sull'andamento del contenzioso passivo pendente o sopravvenuto, che sui rapporti debitori e creditori con le società partecipate, in modo da adottare in tempo gli eventuali correttivi sugli accantonamenti in essere.

4. in merito all'attività di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria si rileva:

- uno scarso grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali con riferimento, in particolare, alle entrate del titolo III, che registrano una percentuale di riscossione delle entrate

accertate in conto competenza del 26,02%. In ordine, poi, alle sanzioni per violazioni del codice della strada, si evidenzia che, a fronte di euro 3.019.393,66 di euro di entrate accertate, sono stati riscossi euro 521.940,02 con una percentuale del 17,29% (percentuale ridotta rispetto agli esercizi precedenti: 25,69% nel 2015 e 30,33% nel 2014);

- l'assenza di entrate per recupero evasione relativamente a Cosap/Tosap e altri tributi, mentre IMU/ICI presentano una modesta percentuale di riscossione pari al 17,15%.

In memoria si esplicita che la scarsa riscossione delle entrate del titolo III è la conseguenza dell'emissione della bollettazione del canone idrico a fine anno, come già precedentemente evidenziato. In ordine alle sanzioni per violazioni del codice della strada, si rappresenta che le somme non versate spontaneamente vengono iscritte al ruolo per la consegna all'organo della riscossione, così come avviene relativamente all'IMU/ICI.

Viene rappresentato, infine, che l'importo riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di Tosap ricomprende sia l'imposta di competenza dell'esercizio finanziario che i versamenti derivanti da attività di verifica e controllo.

Le deduzioni rese dall'Amministrazione sono solo in parte idonee a superare i rilevi mossi.

Nel confermare quanto già osservato in ordine ad una più razionale ed efficiente riorganizzazione delle riscossioni per il servizio idrico, non è stata data evidenza di un'azione significativa volta al potenziamento della *governance* in materia di riscossione delle entrate e di azioni di contrasto all'evasione.

Per quanto concerne il primo profilo, occorre mettere in campo, prima di procedere all'iscrizione al ruolo dei tributi o delle sanzioni non spontaneamente pagate, azioni di impulso e sollecito, anche di natura coattiva in presenza dei relativi presupposti, in modo da conseguire percentuali di riscossione più elevate.

In ordine al secondo aspetto, occorre che vengano operati, relativamente a tutti i tributi, estesi controlli incrociati mediante incrocio di banche dati o accertamenti ispettivi specifici, in modo far emergere le sacche di elusione ed evasione tributaria ancora presenti.

Si invita pertanto l'Amministrazione ad assumere le conseguenti misure, al fine di invertire il trend di segno non positivo che ha connotato l'esercizio finanziario in esame.

5. in merito alla gestione dei residui si registra:

- un incremento dei residui di nuova formazione pari ad euro 28.948.177,14 (al 31/12/2015 ammontavano a euro 25.605.997,56);
- la presenza di residui attivi vetusti relativi ad anni precedenti il 2012 pari a euro 45.027.648,27 (di cui euro 23.816.025,26 relativi al titolo I e euro 19.495.807,26 relativi al titolo III);
- con riferimento alla movimentazione dei residui iniziali si evidenziano ridotte percentuali di riscossione con riferimento all'ICI (2,2% sono stati riscossi euro 238.693,70 su residui iniziali di euro 10.629.681,899) ed alle sanzioni per violazioni del codice della strada (1,9%, sono stati riscossi euro 291.691,43 su residui iniziali pari a euro 15.145.752,50).

L'Amministrazione espone che l'incremento dei residui di nuova formazione deriva dalla regolarizzazione contabile delle somme giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di euro 6.182.146,69, come previsto dall'esempio n. 8 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. In assenza di tale regolarizzazione, la mole dei residui di nuova formazione si sarebbe sensibilmente ridotta rispetto al 2015.

Sottolinea, altresì, che a fronte del considerevole importo di residui attivi vetusti nel rendiconto 2016 si è proceduto ad un congruo accantonamento al FCDE e che con il rendiconto 2017 si è proceduto a cancellare crediti di difficile esigibilità per l'importo complessivo di euro 39.891.766,79.

Ribadisce che, in caso di mancato versamento spontaneo dei crediti discendenti da ICI o da sanzioni per violazioni del codice della strada, si provvede all'iscrizione al ruolo.

Anche per i profili di criticità in esame, questa Sezione può ritenere solo parzialmente accoglibili le considerazioni formulate dall'Ente, prendendo atto della oggettiva motivazione da cui discende l'incremento dei residui di nuova formazione, a seguito della regolarizzazione contabile delle somme giacenti presso la CDP.

Scrutinando i dati riferiti al rendiconto 2016, si conferma la criticità relativa alla permanenza di una consistente mole di residui attivi vetusti anteriori al 2012 e, coevamente, emergono percentuali di riscossione assai esigue, che ripropongono le perplessità manifestate al punto precedente relativamente alla non adeguata attività di riscossione realizzata e inducono a manifestare dubbi sulla effettiva esigibilità di tali residui. Verranno verificate nei successivi cicli di controllo le misure poste in essere per superare le discrasie più volte segnalate.

6. con riferimento gli organismi partecipati la mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori

Il Comune segnala che, nell'allegato alla nota integrativa al rendiconto 2016, sono stati inseriti i prospetti di conciliazione debitamente asseverati dai rispettivi Organi di revisione degli enti partecipati, pur con la presenza di alcuni servizi contestati, ad eccezione dell'Ente Luglio Musicale, del Consorzio ITA, della Fondazione gruppo di azione costiere, torre e tonnare del litorale trapanese e della Società consortile GAL Elimos, che non hanno fornito i prospetti dei debiti e dei crediti, debitamente asseverati.

In ogni caso, si è preso atto dei dati riportati nei prospetti di conciliazione e si è approvato il bilancio consolidato del 2016, con il parere favorevole dell'Organo di revisione, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19 dicembre 2017, pur non essendo stata conclusa la fase di conciliazione.

Il Collegio, anche per tale rilievo, valuta le deduzioni parzialmente esaustive, prendendo atto favorevolmente dell'intervenuta approvazione del bilancio consolidato 2016, ma, nel contempo, non può esimersi dall'osservare che anche nell'esercizio finanziario in esame, così come già emerso in sede di verifica con la deliberazione n. 223/2017/PRSP, non sono stati forniti i prospetti dei debiti e dei crediti da parte delle medesime società inadempienti anche relativamente al 2015.

Invita pertanto l'Amministrazione comunale ad assumere forti iniziative, avvalendosi delle proprie prerogative sociali per superare tale inaccettabile condotta, in modo da essere in condizione di rilevare i possibili disallineamenti contabili e, ancor peggio, individuare con immediatezza le perdite che le stesse possono generare.

Si evidenzia, infatti, che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati. In presenza di mancata conciliazione delle partite contabili si realizza dunque un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di misure correttive, generando altresì un ostacolo che si frappone alla corretta redazione del bilancio consolidato.

Da ultimo, si segnala che nessun elemento cognitivo viene fornito sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 94 del 6 ottobre 2017, con i poteri del Consiglio comunale, che costituisce in tale ambito un obiettivo prioritario per conseguire modelli organizzativi improntati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

7. in merito ai debiti fuori bilancio e passività derivanti da contenzioso, si segnalano:

- debiti riconosciuti a fine esercizio per un importo di euro 430.994,85, di cui euro 354.580,78 relativi a sentenze esecutive ex art. 194 lett. a) TUEL, ed euro 76.414,07 relativi ad acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa di cui all'art. 194, lett. e);
- debiti ancora da riconoscere al 31.12.2016 di cui euro 458.759,05 ancora da finanziare e euro 36.141,51 finanziati nell'esercizio 2017;
- il valore complessivo del contenzioso passivo ammonta ad euro 3.740.468,23, dato verosimilmente sottostimato, atteso che non sono stati inclusi gli oneri relativi al contenzioso curato dalla Compagnia assicuratrice per R.C.G., al contenzioso tributario, nonché a quello curato dalla Polizia Municipale ed alle controversie in materia di espropriazione/occupazione illegittima.

In memoria si deduce che, a fronte dell'importo di euro 458.759,05 di debiti da riconoscere al 31 dicembre 2016, si è provveduto ad accantonare una corrispondente quota di avanzo di amministrazione.

Viene altresì evidenziato che per gli oneri relativi al contenzioso con la Compagnia assicuratrice per R.C.G. al 31 dicembre 2016 l'avanzo accantonato ammontava ad euro 22.791,00, incrementato ad euro 90.000,00 con il rendiconto 2017.

Per quanto concerne il contenzioso tributario, le controversie pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale risultano attualmente di valore pari ad euro 173.838,60, per il cui ammontare sono stati operati i relativi accantonamenti sul FCDE, mentre gli esborsi per condanna alle spese legali risultano essere modesti (euro 4.938,06 nel 2016 e 3.333,00 nel 2017). La mole attuale del contenzioso pendente presso la Commissione Tributaria Regionale, a seguito di sentenze favorevoli, risulta pari ad euro 479.919,01, a fronte del quale sono stati effettuati congrui accantonamenti sul FCDE, analogamente a quanto operato per il contenzioso pendente presso la Cassazione in materia tributaria.

Anche per il contenzioso curato dalla Polizia municipale si è provveduto ad accantonare sul Fondo, e, per le somme non immediatamente riscosse, l'intero credito, considerandolo di dubbia esigibilità.

Nel corso dell'adunanza, su specifica richiesta del relatore, il dr. Petrusa espone che, in caso di contenzioso tributario o per sanzioni per violazioni del codice della strada, si procede contestualmente agli accantonamenti sul FCDE, trattandosi di crediti in contestazione.

Infine, per quanto riguarda i contenziosi in materia di espropriazione, il valore dei contenziosi pendenti si attesta ad euro 1.097.060,18, di cui euro 410.395,18, oltre oneri e spese, già pagati a seguito della sentenza n. 806/2014 del Tribunale di Trapani, seppur gravata di appello. In ogni caso l'avanzo vincolato per espropri al 31 dicembre 2016 ammonta ad euro 322.406,98.

La Sezione, nell'accertare la fondatezza del profilo di criticità, pur prendendo atto delle precisazioni fornite, si richiama alla necessità di operare accantonamenti per spese potenziali, in modo da evitare, per quanto possibile, gli esborsi non programmati per spese di soccombenza nei contenziosi in itinere e l'insorgenza di debiti fuori bilancio, che costituiscono un fenomeno patologico da prevenire, operando periodiche ricognizioni, secondo quanto previsto dall'art. 193 del TUEL, e i conseguenti accantonamenti in misura congrua. L'insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferite a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. Ne discende infatti che dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall'art. 194 del TUEL, specie se reiterato e riferito ad importi significativi quali quelli in esame, può derivare una grave alterazione degli equilibri di bilancio in quanto le reali esigenze di spesa dell'Amministrazione si appalesano superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziare, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l'esposizione debitoria complessiva. In ogni caso, una volta rilevata l'insorgenza di debiti fuori bilancio, per i quali sussistano le condizioni giuridiche per il riconoscimento, occorre avviare le conseguenziali procedure, al fine di evitare un aggravio ulteriore di oneri per l'Erario pubblico derivanti dal maturare di interessi e dall'avvio di azioni esecutive o di onerosi contenziosi, individuando le forma di copertura nell'ambito degli istituti previsti dal TUEL, ove non siano sufficienti le ordinarie risorse di bilancio o gli accantonamenti all'uopo previsti.

Alla luce della disamina sin qui operata, il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.

L'art.148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti

idei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria

L'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati ordinariamente anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Ciò premesso, prendendo in esame i contenuti della deliberazione n. 233/2017/PRSP, si registrano favorevolmente alcune attività poste in essere dagli Organi comunali, che hanno consentito un miglioramento finanziario rispetto all'esercizio 2015, evidenziando, tuttavia, la sussistenza di significativi profili di criticità, quali la assenza di un'adeguata lotta all'evasione tributaria, la insoddisfacente capacità di riscossione, la presenza di debiti fuori bilancio, la non piena realizzazione della conciliazione dei rapporti finanziari con le società partecipate, che impongono la prosecuzione decisa di un percorso già avviato e che va ulteriormente completato.

In conclusione, la Sezione accerta la presenza delle descritte irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, soprattutto a causa del permanere di irrisolte difficoltà di riscossione delle entrate.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, garantendo adeguati accantonamenti prudenziali in riferimento alle passività potenziali e ponendo il massimo impegno nel perseguire una crescente capacità di riscossione delle entrate da potenziare anche mediante strumenti coattivi, assicurando così il tempestivo pagamento delle obbligazioni.

P. Q. M.

1. La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, accerta, relativamente al rendiconto 2016 del Comune di Trapani, la sussistenza delle irregolarità contabili e dei profili di criticità esaminati nella parte motiva per i punti 1 e 7 e, parzialmente, per i punti 2, 4, 5, 6.

DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da adottare entro il termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente – ai fini dell'adozione delle misure correttive, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Trapani.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2018.

L'ESTENSORE
(Ignazio Tozzo)

IL PRESIDENTE
(Luciana Savagnone)

Depositata in segreteria il